

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 201/2023, ad iniziativa del consigliere Putzu, concernente: «Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 176 del 20 giugno 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 10 del 26 giugno 2023 con nota assunta al protocollo n. 178 del 20 giugno 2023;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 23 giugno 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 giugno 2023;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 201/2023, ad iniziativa del consigliere Putzu, concernente: «Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 84 del 20 giugno 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 10 del 26 giugno 2023 con nota assunta al protocollo n. 86 del 20 giugno 2023;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Alleruzzo e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 23 giugno 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 giugno 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione della seguente modifica:

- l'articolo 1 (Modifica alla l.r. 19/2021) è soppresso.

Il Presidente  
F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 201/2023  
(DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE)

**Art. 1**

*(Modifica alla l.r. 19/2021)*

Il comma 1 dell'articolo 1 ridetermina la decorrenza degli effetti della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane disciplinata dall'articolo 12 della legge regionale 19/2021 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano).

La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

**Art. 2**

*(Modifiche alla l.r. 22/2021)*

Il comma 1 dell'articolo 2 introduce una variazione terminologica all'articolo 65 della legge regionale 22/2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), sostituendo le parole "in fase di subentro" con le parole di "in caso di subentro", per superare questioni interpretative emerse al riguardo.

In relazione a tale finalità meramente interpretativa, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Il comma 2 dell'articolo 2 modifica l'articolo 94 della medesima legge regionale 22/2021 riattribuendo alla Regione la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento di impianti di carburante lungo la rete stradale ordinaria.

Considerato il fatto che le medesime funzioni erano in precedenza già esercitate dalla Regione e il relativo personale è rimasto invariato, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

**Art. 3**

*(Modifiche alla l.r. 33/2012)*

L'articolo 3 adegua le disposizioni in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge regionale 33/2012 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) ai rilievi del Dipartimento per gli affari regionali e delle autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Poiché l'adeguamento consiste nell'incremento degli importi minimi e massimi delle sanzioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

**Art. 4**

*(Proroga di termini)*

L'articolo 4 dispone la proroga al 30 giugno 2024 del termine fissato dall'articolo 10 del regolamento regionale 6/2009 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11) in merito all'assetto temporaneo dei compartimenti per la pesca dei molluschi bivalvi.

Considerato che la disposizione sposta solo tale termine, non comporta oneri nuovi o maggiori a carico della Regione.

**Art. 5**

*(Abrogazione)*

L'articolo 5 stabilisce l'abrogazione della legge regionale 6 giugno 2017, n. 19 (Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”). Anche questa disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

**Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo 6 dispone l'invarianza finanziaria della legge in quanto nessuna delle disposizioni in essa contenute comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

**Art. 7**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

L'articolo 7 contiene la dichiarazione d'urgenza della legge e da essa non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.